

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del CC. n. 72 del 28/9/95

Modificato con deliberazione del CC n.112 del 18/12/95- deliberazione del CC n.21 del 29/2/96- deliberazione del CC n. 36 del 13/5/96-
deliberazione CC n. 88 del 28/11/196- deliberazione del CC n. 38 del 28/5/98

COMUNE DI VIGNATE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

INDICE SISTEMATICO

Art. 1	- Istituzione della tassa
Art. 2	- Servizio di smaltimento rifiuti, Ufficio competente, Definizione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
Art. 3	- Applicazione e riscossione della tassa, Funzionario Responsabile ed Ufficio competente
Art. 4	- Presupposti e soggetti passivi della tassa
Art. 5	- Locali ed aree esterne tassabili
Art. 6	- Esclusioni dalla tassa per mancanza di presupposto
Art. 7	- Esclusione dalla tassa delle aree produttrici di rifiuti speciali
Art. 8	- Parti comuni del condominio
Art. 9	- Commisurazione della tassa e tariffe
Art 10	- Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Art 11	- Classi di contribuenza
Art 12	- Riduzioni
Art 13	- Esenzioni ed agevolazioni
Art 14	- Tassa giornaliera di smaltimento
Art 15	- Denunce
Art 16	- Decorrenza e cessazione della tassa
Art.17	- Mezzi di controllo
Art 18	- Sanzioni
Art 19	- Accertamenti, riscossione e contenzioso
Art 20	- Esercizio del potere di autotutela
Art.21	- Entrata in vigore di alcune norme regolamentari
Art 22	- Abrogazione
Art.23	- Entrata in vigore

Allegati A e B

ART. 1 (modificato con del.CC n. 21/96)

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento, in tutte le sue fasi, dei rifiuti solidi urbani interni e quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 Novembre 1993 n.507 e successive modificazione ed integrazioni con osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93, disciplina l'applicazione e la riscossione della tassa di cui al precedente comma.

ART. 2

Servizio di smaltimento rifiuti - Ufficio competente - Definizione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, espletato dall'Amministrazione Comunale di Vignate, mediante concessione in appalto, è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 Settembre 1982, n. 915; in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93, ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (consistenza del servizio, zona servita, distanza e capacità di eventuali contenitori, frequenza della raccolta, raccolta differenziata, ecc.)
2. Il servizio viene controllato e gestito dall'Ufficio Tecnico cui bisogna riferirsi per ogni esigenza inerente lo stesso.
3. I rifiuti urbani speciali, tossici e nocivi agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da:

A) rifiuti urbani

- a) i rifiuti urbani interni non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2 comma 3 n.1 del decreto n. 915/82, ivi inclusi i locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli;
- b) i rifiuti urbani interni ingombranti quali beni di consumo durevoli di arredamento, di impegno domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art.2 comma 3 n.2 del decreto n. 915/82;
- c) i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime, lacuali sulle rive dei fiumi, ai sensi dell'art.2 comma 3 n.3 del decreto n. 915/82;

- d) i rifiuti speciali dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39 comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146 **elencati nell'allegato A** del presente regolamento;
- e) gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39, comma 1 della citata legge n.146 del 1994;
- f) i rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

B) rifiuti speciali

- a) residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lett. d) del precedente comma;
- b) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi non inclusi nella lett. d) del precedente comma, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10 bis del decreto legge 31 Agosto 1987 n.361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987 n. 441 e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili, nell'attività agricola. Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art.8, comma 2, del decreto legge 28 Novembre 1988. n.511, convertito con modificazioni in legge 27 Gennaio 1989 n.20;
- c) i residui inerti, da smaltire in particolare tipo di discarica:
 - 1. sfridi di materiali da costruzione;
 - 2. materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
 - 3. materiali ceramici cotti;
 - 4. vetri di tutti i tipi
 - 5. rocce e materiali litoidi da costruzione;
- d) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- e) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti i quali sottostanno ai criteri di cui all'art. 15 del decreto 915/82;
- f) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
- g) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private, che nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 833 del 1978 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 2 della stessa L.833.

C) rifiuti tossici o nocivi

- a) I rifiuti tossici o nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all' art.2 comma 4 lett. 1), 2) e 5) del decreto 915/1982 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del predetto D.P.R., **riprodotto nell'allegato B.**

ART. 3

Applicazione e riscossione della tassa Funzionario Responsabile ed Ufficio competente

1. Il Comune designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.
2. I Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, le contro deduzioni nelle controversie sul tributo, i provvedimenti vari, dispone i rimborsi e sovrintende alla formazione dei ruoli.
3. L'applicazione della tassa in tutte le sue fasi è affidata all'Ufficio Tributi, cui bisogna riferirsi per ogni esigenza in merito.

ART. 4 (modificato con del. CC n.21/96)

Presupposti e soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti **ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazioni o delle aree a verde**, esistenti su tutto il territorio comunale su cui è istituito il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma precedente, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionate la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 5 (modificato con del. CC n.21/96)

Locali ed aree esterne tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, salvo le esclusioni di cui agli

articoli seguenti. La superficie tassabile è da misurare sul filo interno dei muri o sul perimetro coperto. L'area, approssimata al metro quadrato, viene computata al 100% ai fini della tassazione.

2. Si considerano aree esterne tassabili tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte (da tende o simili) destinate a campeggi, ad esposizioni di autoveicoli o altri articoli, a distributore di carburante, ad auto lavaggi, a cinema o spettacoli all'aperto, a sale da ballo all'aperto, all'accesso del pubblico negli impianti sportivi, a banchi di vendita, a mercato settimanale all'aperto **ad aree ornamentali diverse dalle aree a verde, a parcheggi o posti auto non a pagamento per sosta temporanea di autoveicoli al servizio di attività commerciali o di uffici o di insediamenti industriali, a corsie di accesso e di transito, a cortili al servizio di stabili ad uso di uffici o di insediamenti commerciali ed industriali esercitate all'aperto.** La superficie tassabile è da misurare sul perimetro interno delle aree esterne. L'area approssimata al metro quadrato, viene ridotta al 50% ai fini della tassazione.
3. L'approssimazione al metro quadrato, di cui al presente articolo, viene effettuata riportando alla misura intera inferiore le frazioni fino a 1/2 metro quadrato e riportando alla misura intera superiore le frazioni eccedenti il 1/2 metro quadrato.
4. I locali e le aree esterne di cui ai commi precedenti sono tassati secondo le tariffe deliberate per le singole destinazioni ed uso, raggruppate in categorie di tassazione omogenee per produttività specifica di rifiuti.

ART. 6

Esclusioni dalla tassa per mancanza di presupposto

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche:
 - a) locali limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - b) porzione degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, mentre sono tassabili le aree accessorie e quelle accessibili all'eventuale pubblico;
 - c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) la superficie di eventuali corpi d'acqua superficiali;
 - f) la superficie dei terreni adibiti ad uso agricolo, che non costituisca pertinenza di unità immobiliari, e la superficie di serre con coltivazione in terra. Tali circostanze debbono essere esplicitamente denunciate all'Amministrazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali o le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti o per effetto di risoluzioni ministeriali.

ART. 7

Esclusione dalla tassa delle aree produttrici di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola:
 - rifiuti speciali o non assimilati agli urbani ai sensi dell'art.39 della legge 146/94;
 - rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.
1. Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i suddetti rifiuti speciali, si quantifica forfettariamente come area esclusa dalla tassazione il 30% della superficie dei locali, ove si producono rifiuti speciali, e soggetta a tassazione il rimanente 70%.
2. I produttori di rifiuti speciali, tossici o nocivi, per ottenere la tassazione e per mantenerla, devono chiedere all'Ufficio Tecnico, responsabile del servizio, l'autorizzazione per smaltire in proprio i suddetti rifiuti, allegando una relazione sulla tipologia dei rifiuti ed una planimetria da cui risultino circoscritte, quotate ed evidenziate le aree produttrici, tenendo a disposizione la documentazione sui rifiuti speciali, prevista dalle vigenti norme e presentando allo stesso Ufficio una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dall'art.3 della legge 475/88, con le stesse modalità e negli stessi termini con cui la suddetta denuncia viene presentata alla Regione ed alla Provincia; il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunica al responsabile dell'Ufficio Tributi gli elementi necessari per la detassazione nonché ogni variazione relativa
3. Non sono considerati rifiuti, ad ogni conseguente effetto, le materie seconde quotate con precise specifiche merceologiche in borse merci o listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché i residui destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo di cui al decreto legge 6 Maggio 1994 n.279.

ART. 8 (abrogato con del CC n.21/96)

Parti comuni del condominio

1. *Per le parti comuni di condomini, di qualsiasi tipo (abitativo, uffici, artigianale, industriale, commerciale, ecc.), sia interne (scale, singoli piani, corridoi, androni, piani pilotis, locali di uso comune, ecc.) che pertinenze (giardini, cortili, accessi, aree parcheggio comuni, aree giochi, ecc.), l'Amministratore previsto dall'art.1129 del Codice Civile è tenuto ad effettuare denuncia dichiarando le suddette aree del complesso nella categoria di tassazione unica o prevalente.*
2. *Qualora le parti comuni non vengano denunciate dall'Amministratore del condominio o non siano note all'Ufficio Tributi, il Comune ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 507/1993, ha facoltà di aumentare la superficie tassata di ciascuna unità immobiliare di una quota, secondo il presente prospetto:*

aumento del 10% alle unità site in complessi sino a 10 condomini;
aumento del 8% alle unità site in complessi sino a 20 condomini;
aumento del 6% alle unità site in complessi sino a 30 condomini;
aumento del 4 % alle unità site in complessi con oltre 30 condomini.
3. *L'Amministratore è altresì tenuto a presentare all'Ufficio Tributi, entro il 20 Gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, utilizzando i moduli predisposti dall'Ufficio Tributi.*

Si può omettere la denuncia nel caso in cui non siano intervenute variazioni.

ART. 9 (modificato con del. CC n.21/96)
(modificato con del. CC n.36/96)

Commisurazione della tassa e tariffe

1. La tariffa di tassazione a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge seguendo la procedura di calcolo suggerita nel capitolo IV della Circolare 22 giugno 1994 n.95/E del Ministero delle Finanze

3. Nella determinazione delle tariffe, il Comune deve operare in modo che il gettito complessivo del tributo non superi il costo annuale del servizio, da cui devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia **ed un importo pari al 5% del costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico**
4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comune delibera le tariffe da applicarsi nell'anno successivo, in mancanza restano confermate quelle in vigore.

ART. 10

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Qualora si verifichi che il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel relativo regolamento, nella zona ove è insediato l'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
3. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunica all'Ufficio Tributi l'intervenuta regolarizzazione e le cause che l'hanno impedita.
4. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo
5. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'Autorità Sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo per le persone o l'ambiente, l'utenza può provvedere a sue spese sino a quando l'Autorità Sanitaria non dichiari terminata la situazione di pericolo
6. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma, ha diritto su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato
7. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimettraria o di fatto servita, supera 500 mt.

ART. 11 (modificato del CC 112/95) (modificato del CC n.88/96)

Classi contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.79 comma 1 a 2 del D.Lgs. stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal vigente regolamento:

CLASSE	DENOMINAZIONE
I	Locali ed aree a destinazione di: ⌘ Abitazioni ⌘ Box, rimesse, garage, mansarde, cantine e tettoie ad uso privato ⌘ Esecizi alberghieri per la ricettività non destinata alla ristorazione collettiva; ⌘ Affittacamere ⌘ Collegi, convitti, istituti e case di riposo, ospedali
II	Locali ed aree a destinazione di: ⌘ Uso collettivo Sottocategorie: II/1 – musei, archivi, biblioteche; – attività culturali, ricreative-turistiche, politiche, sindacali e religiose; – sale teatrali e cinematografiche ; – palestre e centri sportivi II/2 - scuole
III	Locali ed aree a destinazione di ⌘ complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive; ⌘ autosaloni ⌘ autorimesse ⌘ magazzini di stoccaggio, deposito e custodia ⌘ distributori di carburante
IV	Locali ed aree a destinazione di:

	<p>- esercizi commerciali al dettaglio e pubblici esercizi:</p> <p>sottocategorie:</p> <p>IV/1 ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, gastronomie,</p> <p>IV/2 bar, gelaterie, latterie, birrerie.</p> <p>IV/3 supermercati ed altri negozi alimentari</p> <p>IV/4 abbigliamento, cucito, merceria, tessuti, tappeti, cappelli, pelliccerie, calzature, pelletterie, articoli sportivi</p> <p>IV/5 casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche, porcellane</p> <p>IV/6 cartolerie, edicole, copisterie, librerie, giocattoli, tabaccherie</p> <p>IV/7 colorifici, cornici, fai da te, foto-cine, dischi, strumenti musicali</p> <p>IV/8 orefici, orologiai, gioiellerie, ottici, profumerie, farmacie, erboristerie, art.sanitari, mobili, lampade</p> <p>IV/9 fioristi, ortofrutticoli</p> <p>IV/10 altri negozi non alimentari non compresi nelle precedenti sottocategorie</p>
V	<p>Locali ed aree a destinazione:</p> <p>artigianale o industriale</p> <p>sottocategorie:</p> <p>V/1 produzione, trasformazione, lavorazione di metalli e non metalli in genere;</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione, trasformazione, lavorazione di materiali lapidei cementizi inerti e ceramici in genere, compreso i cantieri edili; - produzione, trasformazione, lavorazione di legname, sugheri e paglie in genere <p>V/2 produzione, trasformazione, lavorazione di gomme e materie plastiche in genere;</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione, trasformazione, lavorazione di tessuti, fibre, pelli in genere, compreso operazioni di stampa;

	<p>- elettricisti, idraulici, elettrotecnici, elettrauti,</p> <p>V/3 produzione , trasformazione, lavorazione di carta, cartoni e materiale cellulosico in genere, compreso operazioni di stampa</p> <p>V/4 tinteggiatori, stuccatori, imbianchini, tappezzieri</p> <p>V/5 parrucchieri, barbieri, estetisti e simili</p> <p>V/6 locali adibiti a servizi per il personale, aree accessorie e pertinenziali delle superfici operative</p> <p>V/7 altrei insediamenti industriali ed artigianli non compresi nelle precedenti sottocategorie</p> <p>V/8 altri insediamenti industriali o artigianali aventi una superficie complessiva di almeno 7.000 mq. , classificabili in una delle precedenti sottocategorie, con aree o locali accessori o con funzioni di servizio rispetto ai locali od aree di produzione (quali depositi o magazzini con scarsa movimentazione di merci) di superficie pari al 15% della superficie dell'intero insediamento</p>
VI	<p>Locali ed aree a destinazione:</p> <p>- direzionale ed attività terziarie</p> <p>- sottocategorie</p> <p>VI/1 uffici privati e studi professionali non medici, agenzie di viaggi, autoscuole</p> <p>VI/2 banche ed assicurazioni, ambulatori medici e studi dentistici, radiologici</p> <p>VI/3 locali adibiti ad attività terziarie e direzionali non compresi nelle precedenti sottocategorie</p>

ART.12 (modificato con del. CC n.21/96)

Riduzioni

1. Oltre le riduzioni di superficie tassabile previste all'alt.5 per le aree esterne, sono previste le riduzioni di cui al successivo comma.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 30% nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) utenti che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
1. Le riduzioni di cui al presente articolo, di cui saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

ART. 13 (modificato con del CC n.88/96)

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa:
- a) i locali e le aree scoperte adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - b) i locali e le aree scoperte adibite all'esercizio di qualsiasi culto, escluse le abitazioni dei ministri del culto ed eventuali locali o aree adibite ad attività accessorie (oratori, teatri, bar interni, sale ritrovo, uffici, ecc.);
 - c) i locali dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione. Siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e relativa copertura è assicurata con risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

ART. 14 (modificato con del. CC n.21/96)

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo continuativo locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a **183 giorni di un anno solare anche se ricorrernte.**
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.
5. Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione o che non comportino il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale o all'Ufficio comunale competente senza compilazione del suddetto modulo; in caso di uso di fatto e che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, la tassa giornaliera di smaltimento è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 15

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia a.1 Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di applicazione della tassa rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni d'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia da effettuarsi sui moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Tributi deve contenere:
 - a) le generalità e il codice fiscale del contribuente;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti istituiti, associazioni società e altre organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede e le complete generalità anagrafiche e fiscali dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione esatta e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati nonché la eventuale disponibilità di locali o aree escluse dalla tassa;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

- f) gli estremi del proprietario dell'immobile;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
 5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli Uffici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia di cui al presente articolo, fermo restando l'obbligo della stessa, anche nel caso di omesso invito.

ART. 16

Decorrenza e cessazione della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale inerente il ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 17

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'Ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le

- planimetrie dei locali ed aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo o nell'ambito di altra normativa (ad esempio comunicazioni di cessioni fabbricati), ovvero richiedere ad Uffici pubblici o di enti pubblici anche economici in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. Nel caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1, nel termine concesso, i dipendenti comunali muniti dell'autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima dell'accesso, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevanti della destinazione e della misura delle superfici.
 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

ART. 18

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate incluse le riduzioni per adesione formale da parte del contribuente e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo
2. Per omessa inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il , questionario e per mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco dei condomini, si applicata pena pecuniaria da L. 50.000 = (cinquantamila) a L. 150.000 (centocinquantamila), da determinare con le seguenti modalità:
 - a) Per le infrazioni di cui sopra, che non abbiano comportato evasione tributaria £.50.000
 - b) Per le infrazioni di cui sopra che abbiano comportato evasione tributaria £.150.000.
3. La sanzione di cui al comma precedente viene comminata dal Sindaco, a cui il Contribuente può presentare ricorso entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso, come previsto dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Decorso il termine per il ricorso al Sindaco, la sanzione viene iscritta a ruolo e riscossa con le stesse modalità del tributo principale e accessorio.

ART. 19

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Gli avvisi di accertamento sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, devono contenere:
 - gli elementi identificativi del contribuente;
 - i dati dei locali e delle aree e loro destinazioni;
 - i periodi di tassazione;
 - gli imponibili o maggiori imponibili accertati;
 - le tariffe applicate e relative delibere;
 - la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
 - l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'Organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.
4. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43 e dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.

ART. 20

Esercizio del potere di autotutela

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Funzionario Responsabile può precedere all'annullamento totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

ART. 21 (modificato con del. CC n.21/96)

Entrata in vigore di alcune norme regolamentari

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione degli articoli di cui al D.Lgs. 507/93 sottoindicati secondo le corrispondenti decorrenze:

Art. 59, comma 2, secondo periodo (riduzione della tassa per le zone ove non è svolto il servizio) : 1.1.96

Art. 65, (commisurazione e tariffe): 1.1.96 (previa riclassificazione delle categorie tassabili da approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.112 in data 18.12.95)

Art. 63, commi 3 e 4 (locali multi proprietà e centri commerciali integrati comunicazione dei soggetti responsabili) :1.1.97

Art. 64, comma 2, secondo periodo (applicazione della tassa in proporzione al periodo di occupazione per i locali di multiproprietà): 1.1.97

Art. 66, comma 2 (tariffe per aree scoperte): 1.1.97

Art. 66, commi 3 e 4 (riduzioni per abitazioni con unico occupante, locali usati stagionalmente, costruzioni rurali): 1.1.96

ART. 22

Abrogazione

1. Con effetto della data di entrata in vigore del presente regolamento esso sostituisce le norme in precedenza approvate, in materia, da questo Comune.

ART. 23

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno immediatamente successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale (effettuata dopo l'esame senza rilievi da parte del Comitato Regionale di Controllo della delibera di adozione del Regolamento stesso).

ALLEGATO A (modificato con del CC n. 38/98)

Rifiuti assimilati agli urbani

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense ecc) come previsto nei punti a) e b) comma 1 dell'art.7 del D.lgs.22/97
- Rifiuti di carta ,cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo,
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle e simil-pelle
- Gomma e caucciù (polveri e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Rifiuti di materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe

- Manufatti in ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria o della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- Accessori per l'informatica

ALLEGATO B

Caratteristiche di pericolosità e tossicità dei rifiuti speciali

- - contengano una o più sostanze elencate nella tabella 1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n. 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa;
- contengano una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al decreto 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n. 915/1982;
- contengano una o più delle sostanze figuranti nell'allegato al Decreto 915/1982 in concentrazioni inferiori alle rispettive CL, la cui sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la corrispondenza CL risulti maggiore a uno, non calcolando concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;
- provengano dalle attività di produzione e di servizio elencate nella tabella 1.3 .della Delibera del Comitato Intern1inisteriale di cui all'art.5 del D.P.R. n. 915/1982, salvo che il soggetto obbligato non dimostri che non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi dei precedenti punti.